



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

n. 2014/5885 prot.

ORDINANZA N. 64 DEL 30/05/2014

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE, AL FINE DI SCONGIURARE POSSIBILI INTERFERENZE CON LA LINEA FERROVIARIA, AI SENSI DEL D.P.R. 753/1980.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Mantova n. fasc. 2704/2011 del 28/05/2011, con la quale veniva ordinato ai proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria di competenza della R.F.I. SpA l'adeguamento a quanto stabilito dal D.P.R. 753/1980;

Visto il D.P.R. n° 753 dell'11 luglio 1980, che dispone quanto segue:

“Art. 52 – Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilavati. (omissis)

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due” (omissis)

“Art. 55 – I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale” (omissis)

Vista la nota di RFI SpA di Verona –Direzione Territoriale Produzione - prot. n° 2012/0000945 del 10/03/2014, nelle quali si rileva la presenza di alberi isolati o aree boschive poste a distanza dai binari non conformi al dettato normativo di cui al D.P.R. n° 753/1980, richiedendo nel contempo l'emissione di un'Ordinanza Sindacale al fine di eliminare rami ed alberi interferenti con la sede ferroviaria;

Ritenuto che sussistano i motivi per adottare con urgenza un provvedimento posto a tutela della pubblica incolumità e garantire, nel contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario sul tratto territoriale di competenza, avvenga in condizioni di sicurezza;

Ritenuto di limitare al periodo di mesi sei l'efficacia del presente provvedimento, in quanto tale periodo comprende interamente la stagione estiva, con i relativi rischi sia di caduta con

l'accidentale invasione della sede ferroviaria, sia di incendio con possibilità di propagazione ai convogli;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n° 267/2000,

ORDINA

Ai proprietari di terreni limitrofi alla sede ferroviaria di competenza della "R.F.I. SpA", l'adeguamento alle previsioni del D.P.R. n° 753/1980, con particolare riguardo agli art. 52 e 55, provvedendo a:

- 1) intervenire sulle alberature private, affinché i rami e le alberature non crescano ad una distanza inferiore pari all'altezza dell'albero più metri due dalla più vicina rotaia, con un minimo di metri sei;
- 2) è fatto inoltre divieto di destinare a bosco terreni ad una distanza minore di metri cinquanta dalla rotaia più vicina;

La presente ordinanza ha efficacia per il periodo di sei mesi a decorrere dalla sua emissione.

DISPONE

Che R.F.I. S.p.A. è autorizzata, previa notifica specifica ai singoli proprietari inadempienti e successiva diffida ad adempiere, a provvedere per quanto necessario al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, con diritto di rivalsa nei confronti dei diretti responsabili.

Le Forze dell'Ordine, ivi compreso il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Locale comunale, sono autorizzate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza, notificandola per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 del Codice di Procedura Civile;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune – www.comune.poggiorusco.mn.it ;
- che vengano applicati provvedimenti sanzionatori a chi non ottempera, come previsto dalla normativa vigente;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale a:
- Prefettura di Mantova, RFI SpA di Verona, Corpo Forestale dello Stato di Mantova, Comando della Polizia Locale del Comune;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;

Il Sindaco

Fto (Rinaldoni Sergio)
